II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

## REGOLAMENTO INTERNO RIVEDUTO

**adottato dal Comitato economico e sociale nel corso della 107ª sessione plenaria (29 e 30 novembre 1972), approvato dal Consiglio delle Comunità europee nelle sessioni del 15 gennaio 1973, del 4 marzo e del 13 giugno 1974**

**Entrato in vigore in ogni sua disposizione il 13 giugno 1974**

(74/428/CEE, Euratom)

## TITOLO I

## ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

### CAPITOLO I

### INSEDIAMENTO DEL COMITATO

*Articolo 1*

Il Comitato esercita la propria attività per periodi quadriennali.

Esso è convocato dopo ogni rinnovo quadriennale dal membro decano, entro il termine massimo di un mese a decorrere dalla comunicazione ai suoi membri dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio. La prima seduta è presieduta dal più anziano di età fra i membri presenti, assistito dai quattro membri presenti più giovani e dal segretario generale del Comitato, che compongono l'ufficio di presidenza del decano.

*Articolo 2*

In tale seduta, il presidente decano rende nota al Comitato la comunicazione fattagli dal Consiglio in merito alla nomina dei membri del Comitato stesso e dichiara quest'ultimo insediato per il nuovo periodo quadriennale.

### CAPITOLO II

### UFFICIO DI PRESIDENZA

*Articolo 3*

**Elezione per il primo biennio**

Nel corso della prima seduta indetta ai sensi dell'art. 1, il Comitato, presieduto dall'ufficio di presidenza del decano, elegge il proprio ufficio di presidenza per il biennio che decorre dalla data dell'insediamento di cui all'art. 2.

L'ufficio di presidenza del decano rimane in carica fintantoché non sia proclamato l'esito dell'elezione dell'ufficio di presidenza del Comitato. Sotto la presidenza dell'ufficio di presidenza del decano non può aver luogo alcun dibattito su argomenti estranei all'elezione dell'ufficio di presidenza del Comitato.

*Articolo 4*

**Elezione per il secondo biennio**

La seduta nella quale ha luogo l'elezione dell'ufficio di presidenza per gli ultimi due anni del periodo quadriennale in corso è convocata dal presidente uscente ; essa si svolge all'inizio della sessione del mese nel corso del quale scade il mandato dell'ufficio di presidenza eletto per il primo biennio, sotto la presidenza del presidente uscente, o del suo supplente.

*Articolo 5*

**Composizione**

L'ufficio di presidenza del Comitato si compone di 21 membri, inclusi il presidente e due vicepresidenti.

La composizione dell'ufficio di presidenza tiene conto della rappresentanza degli Stati membri e delle varie categorie della vita economica e sociale rappresentate nell'ambito del Comitato.

Il presidente è alternativamente scelto tra i membri rappresentanti i datori di lavoro, i lavoratori e le altre categorie della vita economica e sociale, salvo parere contrario preliminarmente espresso dal Comitato a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

I vicepresidenti sono scelti fra i membri rappresentanti le categorie della vita economica e sociale cui non appartiene il presidente.

I mandati di presidente, di vicepresidente e di membro dell'ufficio di presidenza sono incompatibili con quello di presidente di sezione.

Il presidente e i vicepresidenti non possono essere confermati nelle loro rispettive funzioni per il periodo di due anni successivo alla data di scadenza di un primo mandato biennale, salvo ricorso alla possibilità prevista dal terzo comma del presente articolo.

*Articolo 6*

**Procedura di elezione**

Al fine di predisporre le liste delle candidature per l'elezione dell'ufficio di presidenza, il Comitato può costituire tra i suoi membri una commissione, la cui composizione deve tener conto della rappresentanza degli Stati membri e delle varie categorie della vita economica e sociale rappresentate nel suo ambito.

Tale commissione, incaricata di procedere ad un esame preliminare delle candidature, può presentare al Comitato delle proposte di candidatura, nel rispetto del disposto dell'art. 5. Essa deve comunque sottoporre all'assemblea plenaria tutte le candidature che siano state raccolte e che non siano state ritirate dagli interessati.

Il Comitato si pronuncia su tutte le candidature, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Il Comitato procede, eventualmente mediante scrutini successivi, all'elezione del presidente ; il candidato deve ottenere al primo scrutinio almeno i tre quarti o, nel corso di scrutini ulteriori, la maggioranza assoluta dei suffragi validamente espressi.

Il Comitato procede, eventualmente mediante scrutini successivi, all'elezione di due vicepresidenti ; i candidati devono ottenere al primo scrutinio almeno la metà dei suffragi o, nel corso di scrutini ulteriori, un numero di voti pari ad un terzo dei suffragi validamente espressi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Il Comitato procede, eventualmente mediante scrutini successivi, all'elezione degli altri membri dell'ufficio di presidenza. Sono eletti i membri del Comitato che ottengono il maggior numero, e almeno un quarto, dei suffragi validamente espressi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

L'elenco dei nomi del presidente, dei due vicepresidenti e degli altri membri eletti è poi sottoposto ad una votazione globale e deve ottenere almeno i due terzi dei suffragi validamente espressi.

Nel caso in cui il numero delle candidature sia uguale a quello dei seggi da assegnare, il Comitato procede direttamente alla votazione globale sulla lista presentata, conformemente a quanto dispone il comma precedente.

Le votazioni che hanno luogo a norma del presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. I mandati non sono ammessi.

A pena di nullità, le schede non devono recare un numero di nomi superiore a quello dei seggi disponibili per ogni scrutinio.

*Articolo 7*

**Sostituzione**

In caso di dimissioni o di decesso di un membro dell'ufficio di presidenza — o nel caso in cui un membro del medesimo dovesse trovarsi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato — si provvede alla sua sostituzione a norma degli artt. 5 e 6 del presente regolamento, per la rimanente durata del mandato.

*Articolo 8*

**Funzioni o convocazione**

L'ufficio di presidenza del Comitato determina mediante istruzioni le modalità di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Analogamente, esso stabilisce l'organizzazione e il funzionamento interno del Comitato.

Esso prepara, organizza e coordina i lavori dell'assemblea plenaria e dei vari organi del Comitato.

In particolare, esso segue i lavori delle sezioni e dei sottocomitati, vigila all'osservanza dei termini assegnati e prende conoscenza dei risultati di tali lavori prima che essi siano sottoposti al Comitato.

Quando sia necessario, e almeno due volte l'anno, l'ufficio di presidenza si riunisce con i presidenti dei gruppi e delle sezioni. I presidenti delle sezioni possono chiedere di essere ascoltati dall'ufficio di presidenza allorché sono interessati a un punto del suo ordine del giorno.

L'ufficio di presidenza si tiene al corrente della sorte dei pareri formulati dal Comitato e ne informa quest'ultimo almeno una volta all'anno, presentando una relazione all'assemblea plenaria.

L'ufficio di presidenza è convocato dal presidente, che agisce, o d'ufficio o su richiesta di otto dei suoi membri.

## CAPITOLO III

## PRESIDENZA

### *Articolo 9*

Il presidente del Comitato, assistito dagli altri membri dell'ufficio di presidenza, ha tutti i poteri per presiedere i lavori del Comitato nelle condizioni previste dal presente regolamento e in conformità dei trattati.

Il presidente ha veste per assicurare i rapporti con il Consiglio e la Commissione.

Il presidente rende conto al Comitato delle iniziative prese e delle azioni compiute a nome di quest'ultimo nei periodi intercorrenti fra le sessioni.

Essendo i vicepresidenti chiamati a supplire il presidente in caso di assenza, quest'ultimo li informa regolarmente dei problemi in discussione. L'ordine delle supplenze è stabilito dall'ufficio di presidenza. In caso di assenza del presidente e dei vicepresidenti, la presidenza è assunta dal membro più anziano di età dell'ufficio di presidenza.

## CAPITOLO IV

## SEZIONI

### *Articolo 10*

Il Comitato comprende delle sezioni per i principali settori contemplati dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Il Comitato ha facoltà di istituire, quando sia necessario, delle sezioni su proposta dell'ufficio di presidenza o di almeno 30 membri.

Dopo ogni rinnovo quadriennale, nel corso della prima sessione, il Comitato costituisce le sezioni.

### *Articolo 11*

### Composizione

Il numero dei membri e la composizione generale delle sezioni sono fissati dal Comitato, su proposta dell'ufficio di presidenza, sulla base di un'equa rappresentanza degli Stati membri e delle varie categorie della vita economica e sociale rappresentate presso il Comitato.

Ogni sezione comprende almeno 30 membri e al massimo 60.

### *Articolo 12*

### Designazione dei membri

Ad eccezione del presidente, ogni membro del Comitato deve far parte di una sezione.

In linea di massima, nessun membro può appartenere a più di tre sezioni, salvo deroga giustificata da concedersi dall'ufficio di presidenza del Comitato.

I membri di ogni sezione sono designati dal Comitato in ragione della loro competenza, per un periodo di due anni, rinnovabile; le candidature presentate da almeno cinque membri sono comunicate all'ufficio di presidenza, che le sottopone al Comitato.

La sostituzione di un membro di una sezione ha luogo secondo la stessa procedura della designazione.

### *Articolo 13*

### Ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza di una sezione consta, a seconda del numero dei componenti la sezione, di sei o nove membri, tra i quali il presidente e due vicepresidenti.

Il presidente, i vicepresidenti e gli altri membri dell'ufficio di presidenza sono eletti per la durata di due anni dai membri della sezione. Salvo disposizioni contrarie prese all'unanimità dei membri, l'elezione ha luogo a scrutinio segreto, la prima volta a maggioranza assoluta, la seconda volta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Le designazioni dei presidenti delle sezioni e degli altri membri dell'ufficio di presidenza delle sezioni stesse sono ratificate dal Comitato.

Il presidente e gli altri membri dell'ufficio di presidenza sono rieleggibili.

*Articolo 14*

**Funzioni — Relatori — Gruppi di studio**

La sezione ha il compito di elaborare un parere e la relazione corrispondente, oppure uno studio o una relazione informativa sul problema ad essa sottoposto, conformemente alle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del presente regolamento.

Per esaminare il problema ad essa sottoposto e preparare i relativi documenti, la sezione designa un relatore, eventualmente assistito da correlatori.

Quando sia necessario essa può, inoltre, costituire nel proprio ambito gruppi di studio dei quali designa il presidente e i membri.

*Articolo 15*

**Esperti**

Quando risulti indispensabile ai fini dei lavori, la sezione può, di propria iniziativa o su proposta del proprio ufficio di presidenza, con il consenso del presidente del Comitato, autorizzare il relatore e i correlatori a farsi assistere ciascuno da una persona che, per esperienza o cognizioni sia particolarmente competente per fornire in qualità di esperto informazioni sugli argomenti allo studio.

In caso di necessità, possono essere nominati al massimo tre esperti supplementari, su proposta dell'ufficio di presidenza della sezione.

Il mandato degli esperti spira al momento della conclusione dei lavori della sezione, quello dell'esperto del relatore spira al termine dell'esame del testo in assemblea plenaria.

Agli esperti nominati conformemente alle disposizioni del presente articolo vengono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno.

*Articolo 16*

**Assistenti**

Ogni membro della sezione o del gruppo di studio può essere accompagnato da un assistente che partecipa ai lavori senza voto deliberativo. Prima che abbia inizio l'esame dell'argomento per il quale è richiesta la partecipazione dell'assistente, il nome e i titoli di quest'ultimo dovranno essere comunicati al presidente della sezione o del gruppo di studio, per il benestare.

CAPITOLO V

**SOTTOCOMITATI**

*Articolo 17*

**Costituzione — Compiti — Composizione**

Per iniziativa del proprio ufficio di presidenza, il Comitato può costituire nel suo ambito dei sottocomitati incaricati di elaborare, in ordine a questioni di carattere generale o a certi problemi che siano di competenza, contemporaneamente, di più sezioni, progetti di parere e relazioni da sottoporre alle sue deliberazioni.

Nei periodi intercorrenti fra una sessione plenaria e l'altra, l'ufficio di presidenza può, con riserva di ratifica successiva da parte del Comitato, procedere alla costituzione di sottocomitati. Un sottocomitato può essere costituito solo per un'unica consultazione.

Il sottocomitato viene sciolto non appena il parere che esso ha preparato sia stato adottato dal Comitato.

La composizione dei sottocomitati tiene conto della rappresentanza degli Stati membri e delle varie categorie della vita economica e sociale rappresentate nell'ambito del Comitato.

Se un problema è di competenza di più sezioni, il sottocomitato è composto di membri delle sezioni interessate.

Le norme relative alle sezioni sono applicabili, per analogia, ai sottocomitati.

CAPITOLO VI

**RELATORE GENERALE**

*Articolo 18*

Per qualunque problema sottoposto al suo esame, il Comitato può designare un relatore generale.

CAPITOLO VII

**GRUPPI**

*Articolo 19*

I membri del Comitato possono costituire volontariamente dei gruppi rappresentanti i datori di lavoro, i lavoratori e le altre categorie economiche e sociali.

I compiti e le modalità di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dall'ufficio di presidenza del Comitato, attraverso disposizioni di applicazione del presente regolamento.

## TITOLO II

## FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

### CAPITOLO I

### CONSULTAZIONE DEL COMITATO

*Articolo 20*

**Convocazione**

Il Comitato è convocato dal presidente per l'elaborazione dei pareri chiesti dal Consiglio o dalla Commissione.

È convocato dal presidente — che agisce in collegamento con l'ufficio di presidenza — per preparare l'esame di questioni sulle quali i trattati dispongono che esso debba o possa essere consultato.

È convocato dal presidente — che agisce in collegamento con l'ufficio di presidenza — per proseguire l'esame di problemi sui quali ha già emesso un parere.

Può essere convocato dal presidente, su proposta dell'ufficio di presidenza e con il consenso della maggioranza dei membri, per emettere di propria iniziativa, pareri in merito a qualsiasi problema relativo ai compiti conferiti alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

*Articolo 21*

**Richiesta di parere**

Le richieste di parere del Consiglio o della Commissione sono indirizzate al presidente del Comitato. Questi, in collegamento con l'ufficio di presidenza, predispone i lavori del Comitato tenendo conto dei termini fissati dal Consiglio o dalla Commissione.

### CAPITOLO II

### ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

#### A. LAVORI DELLE SEZIONI

*Articolo 22*

**Procedura di designazione**

Ai fini dell'elaborazione di un parere, di uno studio o di una relazione informativa, il presidente, di concerto con l'ufficio di presidenza, designa la sezione competente per preparare i lavori. Qualora l'argomento sia di competenza inequivocabile di una determinata sezione, la designazione spetta al presidente, che ne informa l'ufficio di presidenza.

Il presidente notifica al presidente della sezione designata l'oggetto delle deliberazioni e il termine entro il quale la sezione stessa deve depositare i propri documenti.

Egli comunica ai membri del Comitato l'avvenuta designazione e la data in cui l'argomento figurerà nell'ordine del giorno dell'assemblea plenaria.

*Articolo 23*

**Designazione a titolo complementare**

In casi eccezionali o su richiesta della sezione designata a titolo principale, il presidente può, di concerto con l'ufficio di presidenza, invitare una o più sezioni a formulare un parere complementare su uno o più punti del problema che costituisce l'oggetto della consultazione.

La sezione designata a titolo principale rimane l'unica competente per riferire al Comitato. Essa deve, tuttavia, allegare al proprio parere, il parere di ogni sezione designata a titolo complementare.

In mancanza di una decisione presa' a norma del primo capoverso del presente articolo, nessuna sezione è abilitata a chiedere il parere di un'altra sezione su questioni affidate al suo esame.

*Articolo 24*

**Procedura d'informazione**

Allorché il Consiglio o la Commissione sottopongono al Comitato, per informazione, un problema d'interesse particolare, il presidente, d'accordo con l'ufficio di presidenza, può incaricare una sezione di stilare al riguardo una relazione informativa per i membri del Comitato.

*Articolo 25*

**Riunioni congiunte**

Le sezioni non deliberano congiuntamente. Tuttavia il presidente, d'accordo con l'ufficio di presidenza, può autorizzare riunioni congiunte di più sezioni se lo reputa necessario per la formulazione del parere richiesto o se, per lo stesso motivo, la sezione designata a titolo principale ne fa richiesta.

*Articolo 26*

**Convocazione**

Le sezioni designate a norma del presente regolamento sono convocate dai rispettivi presidenti.

*Articolo 27*

**Organizzazione delle riunioni**

Le riunioni delle sezioni sono preparate dai rispettivi presidenti, che agiscono in collegamento con gli uffici di presidenza delle medesime.

Il progetto di ordine del giorno e gli altri documenti relativi alle riunioni sono trasmessi in tempo utile ai membri delle sezioni e, per informazione, a tutti i membri del Comitato che ne facciano richiesta.

Presiede le riunioni il presidente di sezione oppure, in sua assenza, uno dei vicepresidenti, ovvero un membro dell'ufficio di presidenza designato dal presidente di sezione o, in mancanza di tale designazione, dagli altri membri dello stesso ufficio di presidenza.

*Articolo 28*

**Numero legale**

La seduta di una sezione è valida quando sono presenti o rappresentati più della metà dei membri titolari.

Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente può togliere la seduta e promuovere, entro i termini che riterrà opportuni, una nuova seduta, che sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

*Articolo 29*

**Elaborazione del parere**

Procedendo sulla base del fascicolo di lavoro predisposto dal relatore o dal gruppo di studio e avvalendosi, se del caso, dei testi preparati dalla o dalle sezioni designate a titolo complementare, la sezione elabora il parere e la relazione.

Eccezionalmente, qualora il carattere della consultazione lo consenta, la sezione può, all'unanimità dei membri presenti, decidere di rinunciare alla relazione.

Se la sezione ritiene necessario ottenere informazioni complementari dal Consiglio o dalla Commissione, il suo presidente comunica tale desiderio al presidente del Comitato, che ne informa il presidente dell'istituzione interessata.

*Articolo 30*

**Parere e relazione**

Il parere della sezione contiene solo i testi da questa adottati conformemente alla procedura prevista dall'art. 45 del presente regolamento. Su richiesta dei loro autori possono venire allegati, con l'indicazione dell'esito della votazione, i testi e le motivazioni degli emendamenti respinti in sezione.

Accompagnano il parere e la relazione della sezione gli eventuali pareri delle sezioni consultate a titolo complementare e qualunque altro documento o nota che la sezione ritenga utile unirvi. La relazione è stilata dal relatore conformemente alle decisioni prese dalla sezione e riporta le diverse opinioni espresse nel corso delle deliberazioni. La sua conformità è attestata dalla controfirma del presidente della sezione. Se questi rifiuta di firmare, l'ufficio di presidenza della sezione è chiamato a decidere in merito.

*Articolo 31*

**Trasmissione del parere e della relazione**

La relazione ed il parere della sezione, unitamente a tutti i documenti allegati in conformità dell'art. 30, sono trasmessi dal presidente della sezione stessa al presidente del Comitato e sottoposti al Comitato dall'ufficio di presidenza del medesimo nel termine più breve. Tali documenti sono inviati ai membri del Comitato, salvo caso d'urgenza, almeno 10 giorni prima della sessione.

*Articolo 32*

**Verbale**

Per ogni riunione di sezione si procede alla stesura di un verbale succinto delle discussioni. Tale verbale è sottoposto all'approvazione della sezione.

*Articolo 33*

**Rinvio del parere della sezione**

Il presidente del Comitato, di concerto con l'ufficio di presidenza o con l'assemblea plenaria, può chiedere ad una sezione un nuovo esame, qualora ritenga che le prescrizioni del presente regolamento concernenti la procedura di elaborazione dei pareri non siano state rispettate o quando reputi necessario un ulteriore studio.

B. LAVORI PREPARATORI

*Articolo 34*

Nell'ambito delle direttive della sezione, il relatore, da solo o con il gruppo di studio, predispone un fascicolo di lavoro, esamina il problema posto e riunisce nell'ordine gli elementi che costituiscono la base del parere e della relazione. Il fascicolo di lavoro comprende, se del caso, anche un elenco dei membri titolari, esperti e assistenti che hanno preso parte ai lavori del gruppo di studio. Tali atti sono trasmessi al presidente della sezione.

La presidenza delle riunioni di gruppo di studio è assicurata dal presidente designato dalla sezione conformemente all'art. 14. In caso di assenza, il presidente è sostituito da un membro del gruppo di studio designato o dal presidente stesso, o dagli altri membri del gruppo.

La seduta di un gruppo di studio è valida quando è presente o rappresentato da altri membri del Comitato almeno un terzo dei membri titolari.

Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente può togliere la seduta e promuovere, entro i termini che riterrà opportuni, una nuova seduta, che sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

I gruppi di studio non votano.

Per ogni riunione del gruppo di studio si procede alla stesura di un verbale sommario dei dibattiti. Il verbale è sottoposto all'approvazione del gruppo di studio.

C. LAVORI DELLE ASSEMBLEE PLENARIE

*Articolo 35*

**Sessioni**

Il Comitato si riunisce in assemblea plenaria in occasione delle sessioni.

Le sessioni, indette conformemente alle disposizioni dello articolo 20 del presente regolamento, hanno luogo, in linea di massima, nel corso degli ultimi sette giorni del mese.

*Articolo 36*

**Preparazione**

Le sessioni sono preparate dal presidente, che agisce in collegamento con l'ufficio di presidenza. Per l'organizzazione dei relativi lavori, l'ufficio di presidenza tiene una riunione prima di ogni sessione ed eventualmente in corso di sessione.

*Articolo 37*

**Ordine del giorno**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46 del presente regolamento concernenti la procedura d'urgenza, il progetto di ordine del giorno fissato dall'ufficio di presidenza è trasmesso dal presidente ai singoli membri del Comitato, al Consiglio e alla Commissione, almeno 15 giorni prima dell'apertura della sessione. Esso può essere modificato dal Comitato su richiesta del Consiglio o della Commissione, o su proposta dell'ufficio di presidenza. Al progetto d'ordine del giorno sono uniti i documenti attinenti all'oggetto della consultazione, a meno che non siano stati trasmessi ai membri del Comitato in applicazione dell'articolo 31.

*Articolo 38*

**Numero legale**

Una seduta del Comitato è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri.

Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente può togliere la seduta e promuovere, entro i termini che riterrà opportuni, ma durante la stessa sessione, una nuova seduta, che agli effetti delle deliberazioni sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

*Articolo 39*

**Svolgimento dei lavori**

Il presidente apre la seduta, dirige i dibattiti, vigila all'osservanza del regolamento. Egli è assistito dai vicepresidenti.

Il Comitato delibera sulla base dei lavori svolti dalla sezione che è competente per riferire dinanzi all'assemblea plenaria.

Il presidente della sezione espone sommariamente la procedura seguita dalla sezione. Il relatore presenta il parere da questa adottato.

Successivamente ha luogo una discussione generale sui problemi che formano oggetto del parere ; la parola viene accordata ai membri del Comitato che si siano fatti iscrivere presso il presidente.

Dopo la chiusura della discussione generale, il Comitato adotta il testo del proprio parere, sulla base del parere della sezione e degli eventuali emendamenti proposti in ordine a tale testo in virtù del disposto dell'articolo 40 del presente regolamento.

Se al momento dell'adozione di un testo nell'ambito della sezione non viene espresso alcun voto contrario, l'ufficio di presidenza, in base alle informazioni trasmessegli dal presidente della sezione interessata conformemente all'articolo 31 del presente regolamento, può proporre all'assemblea plenaria una procedura di votazione senza dibattito. L'assemblea plenaria applica tale procedura se non vi è alcuna opposizione.

I pareri o gli studi per la cui adozione viene proposta tale procedura sono iscritti, in linea di massima, alla fine dell'ordine del giorno.

Nel quadro della citata procedura, e salvo opposizioni, il testo in esame viene votato per alzata di mano.

*Articolo 40*

**Emendamenti**

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, firmati dai rispettivi autori e depositati presso il presidente prima dell'inizio della sessione.

Tuttavia il Comitato può accettare che vengano depositati degli emendamenti prima dell'inizio di una seduta, purché essi siano corredati delle firme di almeno cinque membri.

Salvo in caso di trasmissione del parere o dello studio della sezione con procedura di urgenza, gli emendamenti possono essere presentati in seduta unicamente qualora riguardino una modifica apportata nel corso della discussione e siano corredati delle firme di almeno cinque membri.

Gli emendamenti devono indicare a quale parte del testo si riferiscono ed essere commentati da una motivazione succinta.

In sede di esame degli emendamenti, il presidente del Comitato può, di concerto con il presidente ed il relatore della sezione competente, proporre al Comitato gli adattamenti necessari ai fini della coerenza del testo definitivo.

*Articolo 41*

**Chiusura dei dibattiti**

Il presidente, di propria iniziativa o a richiesta di un membro, può invitare il Comitato a pronunciarsi sull'opportunità di limitare la durata dei singoli interventi, di sospendere la seduta o di chiudere i dibattiti. Dopo la chiusura dei dibattiti, la parola può essere concessa unicamente per le dichiarazioni di voto, che hanno luogo a scrutinio avvenuto e nei limiti di tempo stabiliti dal presidente.

*Articolo 42*

**Verbale**

Per ogni sessione del Comitato viene redatto un verbale. Questo documento è sottoposto all'approvazione del Comitato.

Il testo definitivo del verbale è firmato dal presidente e dal segretario generale del Comitato.

A tale verbale sono allegati :

1) i resoconti delle deliberazioni del Comitato relative ai pareri o agli studi ; tali resoconti contengono, fra l'altro, il testo di tutti gli emendamenti messi ai voti, con l'indicazione della ripartizione dei voti stessi ; quando gli scrutini hanno luogo sulla base di una votazione nominale, si fa menzione dei votanti ;

2) i pareri delle sezioni competenti ;

3) ogni altro documento che il Comitato ritenga essenziale per la comprensione dei dibattiti.

*Articolo 43*

**Pareri**

Ogni parere del Comitato consta di due parti :

— l'introduzione, che indica le basi giuridiche e la procedura seguita per l'elaborazione, e riporta la motivazione ;

— la seconda parte, che riporta l'opinione del Comitato sull'insieme del problema esaminato e le osservazioni particolari in merito ai singoli punti del problema stesso.

Il testo e la motivazione di ogni emendamento respinto in assemblea plenaria o, qualora l'emendamento sia accettato, il testo del progetto iniziale, viene allegato al parere con l'indicazione dell'esito della votazione.

*Articolo 44*

**Trasmissione dei pareri e del verbale**

I pareri adottati dal Comitato, le relazioni e i pareri delle sezioni, nonché il verbale della sessione, sono inviati al Consiglio e alla Commissione.

Inoltre, i pareri del Comitato e il verbale sono inviati, dopo ogni sessione e il più presto possibile, ai membri del Comitato. Salvo il caso di applicazione della procedura d'urgenza, il verbale è inviato ai membri del Comitato almeno dieci giorni prima della sessione successiva.

# TITOLO III

# DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPITOLO I

## SISTEMA DI VOTAZIONE

### *Articolo 45*

Le forme valide del suffragio sono : voto favorevole, voto contrario e astensione.

Ai fini dell'adozione dei testi o delle decisioni del Comitato e dei rispettivi organi è determinante, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, la maggioranza dei voti favorevoli o contrari.

Le votazioni hanno luogo o nominalmente, o per alzata di mano, o a scrutinio segreto.

La votazione nominale è obbligatoria quando ne faccia richiesta un quarto dei membri presenti o rappresentati. Inoltre essa è obbligatoria per ciascun parere considerato nel suo insieme, salvo decisione contraria presa all'unanimità dei membri presenti o rappresentati.

Il presidente può far procedere ad una votazione nominale anche su una questione che abbia già dato luogo ad una votazione per alzata di mano, qualora la votazione gli sembri dubbia o qualora egli reputi opportuno far figurare nel verbale i nomi dei votanti.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 6 e 13, la votazione ha luogo a scrutinio segreto quando ciò sia chiesto dalla maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

## CAPITOLO II

## PROCEDURA D'URGENZA

### *Articolo 46*

### Procedura d'urgenza in sede di Comitato

L'applicazione della procedura d'urgenza può essere decisa solo quando l'urgenza risulti dal termine fissato conformemente all'articolo 198, 2° capoverso del trattato istitutivo della CEE o all'articolo 170, 2° capoverso del trattato istitutivo della CEEA.

In caso d'urgenza al livello del Comitato, il presidente può, senza consultazione preliminare dell'ufficio di presidenza, prendere immediatamente ogni misura necessaria a garantire lo svolgimento dei lavori del Comitato stesso. Egli informa, tuttavia, i membri dell'ufficio di presidenza.

I termini previsti secondo la procedura ordinaria possono non essere rispettati.

Le misure prese dal presidente sono sottoposte alla ratifica del Comitato nel corso della prima sessione.

### *Articolo 47*

### Procedura d'urgenza in sede di sezione

Allorquando l'urgenza risulti dai termini imposti ad una sezione, il presidente di sezione può, con il consenso del presidente del Comitato e in collegamento con l'ufficio di presidenza della sezione stessa, organizzare i lavori di quest'ultima in deroga alle disposizioni del presente regolamento che riguardano l'organizzazione dei lavori delle sezioni.

Le misure prese dal presidente di sezione sono sottoposte alla ratifica della sezione nel corso della prima riunione.

## CAPITOLO III

## ASSENZE E DELEGHE

### *Articolo 48*

### Assenze

Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una sessione del Comitato stesso o ad una riunione di sezione o di gruppo di studio deve informarne in anticipo il presidente interessato.

Qualora un membro del Comitato sia stato assente a più di tre sessioni consecutive senza essersi fatto rappresentare e senza motivo riconosciuto valido, il presidente può, previa consultazione dell'ufficio di presidenza del Comitato e dopo avere invitato l'interessato a giustificare l'assenza, chiedere al Consiglio di por fine al suo mandato.

Qualora un membro della sezione sia stato assente a più di tre riunioni consecutive senza essersi fatto rappresentare e senza motivo riconosciuto valido, il presidente della sezione può, dopo averlo invitato a giustificare l'assenza, chiedergli di farsi sostituire nella sezione.

*Articolo 49*

**Delega del diritto di voto**

Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una sessione o ad una riunione di sezione può, dopo averne avvertito il presidente interessato, delegare per iscritto il proprio diritto di voto ad un altro membro del Comitato o della sezione.

Un membro può disporre, in assemblea plenaria o in sede di sezione, di un solo diritto di voto così delegato.

*Articolo 50*

**Supplenza**

Ogni membro di sezione o di gruppo di studio che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione, può, dopo averne avvertito il presidente interessato, farsi sostituire da un altro membro del Comitato.

Il mandato di supplenza vale esclusivamente per la riunione per la quale è stato rilasciato.

Inoltre, al momento della costituzione di un gruppo di studio, ogni membro designato può chiedere di essere sostituito da un altro membro del Comitato. Tale sostituzione, valida per un determinato argomento e per l'intera durata dei lavori che ad esso si riferiscono, non è revocabile.

CAPITOLO IV

**PUBBLICITÀ**

*Articolo 51*

**Pubblicazioni**

Il Comitato pubblica i propri pareri nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, secondo le modalità fissate dal Consiglio e dalla Commissione, previa consultazione del suo ufficio di presidenza.

La composizione del Comitato, del suo ufficio di presidenza e delle sezioni, nonché tutte le relative modifiche, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

*Articolo 52*

**Pubblicità delle riunioni**

In linea di massima, le riunioni del Comitato e dei suoi organi non sono pubbliche.

Per decisione presa dal Comitato su proposta dell'ufficio di presidenza o su richiesta di un quarto dei membri presenti, talune deliberazioni possono essere dichiarate pubbliche con il consenso dell'istituzione interessata.

A richiesta di tale istituzione o dell'ufficio di presidenza, le deliberazioni in merito a determinati problemi sono dichiarate confidenziali.

In mancanza di una decisione presa in applicazione del secondo capoverso del presente articolo, il presidente del Comitato può rilasciare a persone presentate da uno o dei gruppi del Comitato tessere di « uditore all'assemblea plenaria », permanenti o valide per una sessione. Tali tessere non danno il diritto di assistere alle deliberazioni dichiarate « confidenziali ».

*Articolo 53*

**Presenza del Consiglio e della Commissione**

I membri del Consiglio e della Commissione possono assistere alle riunioni del Comitato e dei suoi organi e prendervi la parola.

I funzionari del Consiglio e della Commissione debitamente autorizzati possono assistere alle riunioni del Comitato e dei suoi organi ed essere invitati dal presidente a rispondere a delle domande che rientrino nell'ambito della loro competenza.

CAPITOLO V

**TITOLO, PRIVILEGI E IMMUNITÀ DEI MEMBRI**

*Articolo 54*

Ad ogni membro del Comitato spetta il titolo di « Consigliere al Comitato economico e sociale ».

L'articolo 10 dei « protocolli sui privilegi e immunità » allegati ai trattati che istituiscono la CEE e la CEEA prevede i privilegi e le immunità di cui beneficiano i membri del Comitato.

CAPITOLO VI

**TERMINE DEL MANDATO DI MEMBRO DEL COMITATO**

*Articolo 55*

Le funzioni di membro del Comitato cessano per uno dei seguenti motivi: scadenza del mandato, dimissioni, decadenza, decesso, causa di forza maggiore. Negli ultimi quattro casi, il presidente ne riferisce al Consiglio.

Le dimissioni sono presentate per iscritto al presidente del Comitato.

CAPITOLO VII

## AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO

*Articolo 56*

### Segretariato generale

Il Comitato è assistito da un segretariato generale diretto da un segretario generale, il quale esercita le sue funzioni sotto l'autorità del presidente, che rappresenta l'ufficio di presidenza.

Il segretario generale partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'ufficio di presidenza, delle quali tiene il verbale.

Egli assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'ufficio di presidenza o dal presidente in virtù del presente regolamento.

Il segretario generale ha facoltà di delegare i poteri nei limiti fissati dal presidente.

Egli si impegna solennemente, davanti all'ufficio di presidenza, a svolgere le proprie funzioni con assoluta imparzialità e con coscienza.

L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, predispone l'organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest'ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi ed essere di aiuto ai membri del Comitato nell'espletamento del loro mandato.

*Articolo 57*

### Nomine

I poteri devoluti dallo statuto dei funzionari delle Comunità all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati :

— nei confronti dei funzionari dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e del quadro linguistico e nei confronti delle categorie B, C e D, dal segretario generale ;

— nei confronti dei funzionari dei gradi 4 e 5 della categoria A e del quadro linguistico, dal presidente, su proposta del segretario generale ;

— nei confronti degli altri funzionari e del segretario generale, su proposta dell'ufficio di presidenza, dal Consiglio, con consenso della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 1, 13, 15, paragrafo 2, 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 49, 50, 51, 78, 87, 88, 89 e 90 dello statuto dei funzionari ; dal presidente, per quanto riguarda le altre disposizioni dello statuto.

I poteri che il « regime applicabile agli altri agenti delle Comunità » devolve all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati :

— nei confronti degli agenti temporanei dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e del quadro linguistico e nei confronti degli agenti temporanei delle categorie B, C e D, dal segretario generale ; nei confronti degli agenti temporanei dei gradi 4 e 5 della categoria A e del quadro linguistico, dal presidente, su proposta del segretario generale ; nei confronti degli altri agenti temporanei, dal Consiglio, con consenso della Commissione, su proposta dell'ufficio di presidenza ;

— nei confronti dei consiglieri speciali, dal presidente, alle condizioni di cui all'articolo 82 del regime applicabile agli altri agenti ;

— nei confronti degli agenti ausiliari, dal presidente, su proposta del segretario generale, per gli agenti della categoria A, gruppo I, e dal segretario generale per tutti gli altri agenti ;

— nei confronti degli agenti locali, dal segretario generale.

*Articolo 58*

### Segreteria del presidente

Il presidente può disporre di una propria segreteria.

I componenti di tale segreteria sono assunti entro i limiti del bilancio in qualità di agenti temporanei, mentre i poteri normalmente devoluti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati dal presidente.

*Articolo 59*

### Stato di previsione delle spese e delle entrate

Anteriormente al 1° giugno di ogni anno, il segretario generale sottopone all'ufficio di presidenza il progetto dello stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio dell'anno successivo. L'ufficio di presidenza compila lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette secondo le modalità ed entro i termini fissati dai regolamenti finanziari di cui all'articolo 209 del trattato istitutivo della CEE e all'articolo 183 del trattato istitutivo della CEEA.

Nel quadro delle disposizioni del regolamento finanziario, il presidente del Comitato procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate del Comitato, allegato alla sezione II del bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 60*

**Corrispondenza**

La corrispondenza destinata al Comitato va indirizzata al presidente o al segretario generale presso la sede del Comitato stesso.

CAPITOLO VIII

**REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO**

*Articolo 61*

Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei propri membri se occorra rivedere il presente regolamento, o in certe sue parti, o nel suo insieme.

Esso incarica una commissione detta « commissione del regolamento interno » — nel cui ambito è designato un relatore generale, in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento — di predisporre una relazione ed un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza assoluta dei propri membri, all'adozione delle nuove disposizioni.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio.